



## *Informativa sul lavoro*

### **CIRCOLARE N. 3**

*Buscoido li, 11 novembre 2022*

Spett. Clienti  
Loro sedi

### **FRINGE BENEFITS**

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022, in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, **non concorrono a formare il reddito** oltre che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di **euro 3.000**.

In caso di **superamento** del predetto limite, il **valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle utenze domestiche **concorrono alla formazione del reddito imponibile**, compresa dunque la quota inferiore ad euro 3.000.

### **BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO**

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000 rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

### **SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO**

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 3.000 si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ad **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**.

Sono, inoltre, **ricomprese** le **utenze** per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio ma ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e **quelle** per le quali, pur essendo le utenze **intestate al proprietario dell'immobile (locatore)**, nel contratto di locazione è prevista espressamente una **forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario)**.



A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, **il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta per le utenze** nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003) ovvero **acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, **il datore di lavoro è tenuto** ad acquisire anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri. La **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è **valida anche se** la stessa è **intestata a una persona diversa dal lavoratore** dipendente, purché sia **intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12.**

### **DESTINATARI DEL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO**

---

Il limite di esenzione di 3.000 euro fissato per il periodo d'imposta 2022 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possono essere corrisposti dal datore di lavoro **anche ad personam.**

### **LIMITE DI ESENZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO**

---

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000 andrà assoggettato a tassazione l'intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di euro 3.000 trova applicazione con riferimento al periodo d'imposta 2022: ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Cordiali saluti

**Per Studio Salardi**  
**Dott.ssa Antonella Moselli**